



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. ²¹¹⁸ del 11 SET. 2020

RIPARTIZIONE "URBANISTICA E TERRITORIO"
SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. ⁷⁵

OGGETTO: Presa d'atto del provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC in zona "AS13 – Comparto 1" del PRG (zona di Corso Piave).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione n. 234 del 22/05/2009 la Giunta Comunale ha istituito l'Organo Tecnico comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), recentemente rinominato, con DGC n. 374 del 25/10/2019.

La proposta di PEC in zona "AS13 – Comparto 1" del nuovo PRG (zona di Corso Piave) presentata ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 in data 21/06/2018, successivamente integrata, è stata esaminata dall'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 18/07/2019 che ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 09/09/2020 ha esaminato i pareri pervenuti dagli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, esprimendo il parere conclusivo di seguito, in sintesi, riportato:

- *“preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:*
 - *parere dell'ASL CN2, pervenuto in data 28/07/2020 prot. gen.n.42877 che esclude la proposta di PEC dalla fase di V.A.S.*
 - *contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 30/07/2020 prot. gen.n.43319 che esprime, per quanto di competenza, parere di esclusione del PEC dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,*
 - *parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo in data 13/08/2020 prot. gen.n.45671 che ritiene che il progetto non sia da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale,*
- *preso atto che non è pervenuto il parere ARPA PIEMONTE*
- *considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento;*

- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che l'ASL, la Provincia di Cuneo, e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC;

non ritiene necessario sottoporre il piano in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.

Prescrive però, sulla scorta dei pareri pervenuti, di inserire nella Convenzione del PEC le condizioni/indicazioni dettate da ASL Provincia di Cuneo, e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia”:

[...]

Si ribadisce la necessità che vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle conclusioni della Relazione Idraulica allegata al PEC (allegato 22) e già richiamata nel verbale dell'OTC del 18/07/2019”.

L'Organo Tecnico ha disposto:

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere con la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG AS13 comparto 1, prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC delle condizioni/indicazioni dettate da ASL, Provincia di Cuneo, e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 del 9/06/2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n.92 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.487 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio

DETERMINA

1. di prendere atto del provvedimento finale dell'Organo Tecnico, allegato alla presente presa d'atto, emesso in data 09/09/2020, relativo al PEC in zona "AS13 – Comparto 1" del PRG (zona di Corso Piave) presentato ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77, dal quale risulta l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
2. di pubblicare il provvedimento finale dell'Organo Tecnico ai sensi della DGR 29 febbraio 2016 n.25-2977.

ALBA, li 11/09/2020



ALLEGATI:

- provvedimento finale OTC del 09/09/2020